

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (PROVINCIA DI TREVISO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 15.11.2005

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti con l'utenza in ordine all'erogazione del servizio scolastico di trasporto in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione amministrativa. Come finalità principale si propone la ricerca di forme di comunicazione e consultazione allo scopo di consentire una maggiore partecipazione dell'utenza alla gestione dei servizi e di garantire un sistema imparziale di applicazione delle procedure inerenti l'accesso e l'erogazione dei servizi stessi.

Art.2

Destinatari

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento è rivolta agli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e ai bambini che frequentano la scuola materna per garantirne l'accesso.

Il servizio viene concesso, su domanda, prioritariamente agli alunni la cui abitazione non consenta di raggiungere diversamente (a piedi o con mezzo pubblico) la sede scolastica.

Il servizio di trasporto è organizzato dal COMUNE DI PONTE DI PIAVE sulla base di un piano predisposto annualmente.

Completato il piano di trasporto scolastico, il servizio può essere esteso ad altre attività a carattere sociale o educativo.

In particolare può essere esteso alle attività estive che vengono svolte nel territorio comunale, in presenza di un numero di richieste sufficientemente elevato da giustificare l'utilizzo.

Art.3

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al D.M. 31.01.1997 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Il servizio si conforma al calendario scolastico ed all'articolazione dell'orario delle singole scuole che deve essere comunicato, prima dell'elaborazione del piano dei trasporti, dai Capi di Istituto all'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli itinerari degli scuolabus vengono predisposti dagli addetti al servizio, sulla base delle richieste presentate annualmente da uno degli esercenti la patria potestà o da chi ha il minore in affidamento familiare. I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.

Nei centri abitati gli alunni sono raggruppati in punti di raccolta presso i quali sono istituite le fermate degli scuolabus. Al di fuori dei centri abitati le fermate vengono istituite nei punti più facilmente raggiungibili dagli alunni stessi.

Si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private salvo i casi particolari. Gli autisti sono tenuti a rispettare rigorosamente i punti di raccolta stabiliti dal piano dei trasporti scolastici e non possono in alcun modo derogare alle disposizioni ricevute.

Il comune può trasportare alunni residenti in altri Comuni previa stipula di apposita Convenzione e può altresì organizzare il servizio di trasporto scolastico consorziandosi con i Comuni contermini.

Il piano dei trasporti scolastici può essere modificato durante l'anno scolastico a seguito di nuove domande di iscrizione, per ragioni di sicurezza, per la riduzione del numero degli utenti rispetto l'inizio dell'anno scolastico o per altre situazioni di emergenza da valutare comunque da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I genitori, o gli affidatari, che intendono avvalersi per i propri figli del Servizio trasporto scolastico sono tenuti a presentare formale domanda **presso la Segreteria della Scuola Media di Ponte di Piave**, contestualmente all'iscrizione per la frequenza scolastica entro fine giugno.

Art.4

Accompagnatori per i bambini delle scuole materne.

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito, come previsto dalla normativa vigente, solo ai bambini frequentanti la scuola materna.

I genitori, o gli affidatari di cui sopra, sono rigorosamente tenuti a garantire la loro presenza al momento dell'arrivo e della partenza, nel rispetto assoluto degli orari prestabiliti.

Il servizio viene effettuato da adulti non necessariamente dipendenti dell'Ente.

Art. 5

Norme comportamentali per gli utenti, i conducenti e gli accompagnatori.

Gli alunni sono tenuti ad attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicate all'inizio dell'anno scolastico. In particolare devono rispettare i punti di fermata e gli orari. Le modifiche degli orari possono essere autorizzate solamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto davanti alla propria abitazione dovranno attendere lo scuolabus fuori di casa. Il conducente non è tenuto ad attendere o a richiamare l'attenzione degli alunni che si trovano ancora nell'interno dell'abitazione.

Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalle vetture. Gli alunni devono occupare correttamente un solo seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui il conducente non può essere ritenuto responsabile.

Altresì il conducente e l'accompagnatore sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, la cui inadempienza può dar luogo ad eventuali sanzioni.

Art.6 **Responsabilità dei genitori degli alunni**

I genitori degli alunni o chi ha il minore in affidamento sono considerati responsabili del comportamento degli stessi sugli scuolabus e sottoscrivendo la domanda, sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per quel che concerne i danni arrecati dagli utenti per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a terzi e a se stessi.

Le famiglie degli alunni che recheranno danni ai rivestimenti o altro degli autobus saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni.

Art.7 **Responsabilità del COMUNE**

Il Comune, o il terzo a cui può essere affidato la gestione del Servizio, e quindi i singoli autisti degli scuolabus, hanno la responsabilità limitata al solo trasporto dei bambini, per cui essa viene meno una volta che i bambini siano scesi dall'automezzo.

L'eventuale attraversamento della strada o la vigilanza sui bambini non può costituire onere degli autisti.

Per quanto attiene alla responsabilità dell'Amministrazione Comunale si rinvia, inoltre, alla normativa contenuta nel Codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Art. 8 **Sanzioni**

Qualora gli alunni non osservino le norme comportamentali di cui al precedente articolo 4, l'autista deve immediatamente informare l'Assessore di Reparto e l'Amministrazione Comunale che possono adottare i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale da parte dell'autista con avviso informale alla famiglia;
- b) avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
- d) interruzione definitiva dall'utilizzo del servizio qualora l'alunno persista nel comportamento anzidetto.
- e) considerata la valenza educativa eventuali sanzioni potranno essere erogate in accordo con l'Autorità Scolastica.

Art. 9 **Verifica della qualità del servizio**

In ossequio alla Direttiva D.P.C.M. del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", l'Amministrazione Comunale promuove la partecipazione dell'utenza nei procedimenti di verifica sulla funzionalità e sulla qualità del servizio di trasporto scolastico.

Art.10

Regime tariffario

La fruizione del servizio scolastico di trasporto comporta il pagamento di una tariffa determinata e deliberata dai competenti organi dell' Amministrazione Comunale.

Art.11

Contributi

In caso di condizione familiare disagiata è prevista l'erogazione di contributi parziali o totali per il pagamento del servizio di trasporto scolastico, con le modalità previste dal Regolamento Comunale dei Contributi